



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 240 DEL 06-09-2019

Ufficio: COMANDO POLIZIA LOCALE

Oggetto: Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine con utilizzo di contenitori compostabili e divieto di vendita, utilizzo e detenzione spray urticanti in occasione dell'evento "Bajocco Festival 2019" 13-14-15 Settembre 2019

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di settembre,

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 13-14-15 settembre 2019 avrà luogo nel centro storico di Albano Laziale l'evento denominato "Bajocco Festival 2019" caratterizzato da uno straordinario afflusso di pubblico eterogeneo configurandosi come evento a rilevante impatto locale, con la presenza di artisti di strada di fama internazionale;

Visto che il Ministero dell'Interno con circolare n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

Visto, altresì, che nella predetta circolare, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Visto inoltre la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18/07/2018;

Rilevato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza l'utilizzo di contenitori in vetro o lattine può rivelarsi fonte di pericolo all'interno dell'area destinata alla manifestazione;

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a:

- a) Vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la

vendita, e la somministrazione solo in contenitori in materiale compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) durante gli orari previsti per l'intera manifestazione, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro situati nell'area come di seguito perimetrata: P.zza Mazzini, C.so Matteotti, Via Costa, Via Savelli, Piazza S. Pietro, P.zza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via S. Martino, Via Cavour, Viale Risorgimento, Via Vittorio Veneto, Via Albalonga, Via S. Francesco, Via A. Saffi, P.zza Carducci, Via A. De Gasperi, Via della Vignetta, P.zza Costituente, P.zza Fagiolo, Via Settimio Severo, P.zza Vescovile, P.zza Pia, P.zza Duomo, Via Marconi, Via Graziosa, Via S. Pancrazio, e comunque circoscritta all'interno del perimetro dell' allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) vietare, nella stessa area, la detenzione, da parte di chiunque, di qualsiasi genere di contenitore in vetro o in lattine;

c) disporre la chiusura dei punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area precedentemente individuata;

Rilevato, altresì, che sulla base del principio di precauzione è necessario provvedere anche in merito all'uso di spray urticanti che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oc, il gas Oleoresin Capsicum, in particolare all'interno dell'area destinata dalla manifestazione, in quanto i gravi fatti di cronaca ne hanno evidenziato la pericolosità per la pubblica incolumità;

Ritenuto, inoltre, che per le ragioni esposte in premessa sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose per la fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone anche causate dall'utilizzo di spray urticanti del tipo spray OC – Oleoresin Capsicum – (comunemente detto al peperoncino), nonché dall'utilizzo di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti ;

Ritenuto, inoltre, che per le ragioni esposte sussista la prioritaria e necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose per la fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Visto il Piano di Sicurezza e gestione delle emergenze, registrato al prot. Gen. n. 45989 del 31/07/2019 ed in particolare il punto 6) Prescrizioni – Vie di fuga e considerato che i marciapiedi presenti in C.so Matteotti costituiscono le vie di fuga ed anche il percorso per il transito dei pedoni;

Ritenuto, altresì, che sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

Visto il TULPS;

Visti gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 8, 12 e 12 bis del D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017;

Vista la legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

Vista la circolare n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

Viste le Circolari della Prefettura di Roma del 17/07/2017, del 02/08/2017, del 19/08/2017 e del 07/08/2018,

Visti gli esiti delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 26.08.2019 e 05.09.2019, Richiamata l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e la proroga della stessa del 18.07.2019;

ORDINA

Dalle ore 16.00 del 13.09.2019 alle ore 02.00 del 14.09.2019, dalle ore 16.00 del 14.09.2019 alle ore 02.00 del 15.09.2019 e dalle ore 14.00 del 15.09.2019 alle ore 01.00 del 16.09.2019

il divieto di vendita per asporto e la somministrazione in contenitori di vetro o lattine prevedendo in sostituzione la vendita e la somministrazione solo in contenitori in materiale compostabile ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria:

1. agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro compresi i punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area come di seguito perimetrata: P.zza Mazzini, C.so Matteotti, Via Costa, Via Savelli, Piazza S. Pietro, P.zza Gramsci, Borgo Garibaldi, Via S. Martino, Via Cavour, Viale Risorgimento, Via Vittorio Veneto, Via Albalonga, Via S. Francesco, Via A. Saffi, P.zza Carducci, Via A. De Gasperi, Via della Vignetta, P.zza Costituente, P.zza Fagiolo, Via Settimio Severo, P.zza Vescovile, P.zza Pia, P.zza Duomo, Via Marconi, Via Graziosa, Via S. Pancrazio e circoscritta all'interno del perimetro dell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Le bottiglie in plastica devono essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
3. Agli esercenti e titolari degli esercizi di cui al punto 1. di informare l'utenza di tale divieto attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi o punti vendita;
4. A chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1., il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere;
5. A chiunque circoli all'interno dell'area di cui al punto 1., il divieto di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere nonché di spray urticante del tipo spray OC – Oleoresin Capusicum – o di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti;
6. disporre la chiusura dei punti vendita con distribuzione automatica situati nell'area precedentemente individuata;
7. ai titolari di occupazioni di suolo pubblico nel tratto di C.so Matteotti dal civico 13 al civico 27, retrostante l'area di cantiere, di rendere totalmente libera il tratto di C.so Matteotti da occupazioni di suolo pubblico sebbene autorizzate;

Le violazioni di cui ai suddetti punti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 oltre alle spese di notifica e di procedimento, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.

Le violazioni di cui ai suddetti punti comportano, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti o contenitori di vetro, lattine e tappi in plastica.

DISPONE ALTRESI' CHE

1. l'inosservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporterà anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente ed, in particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 e 12 bis del D.L. n. 14/2017 convertito con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 (sospensione dell'attività per un massimo di gg. 15 disposta ai sensi art. 100 TULPS);
2. le Forze dell'Ordine e della Polizia Locale sono incaricate della osservanza sulla esecuzione del presente provvedimento;
3. La presente ordinanza sia comunicata a:

- Prefetto di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it;
- Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale trm23633@pec.carabinieri.it
- Commissariato di P.S. di Albano Laziale comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it
- Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale sottosezpolstrada.albanolaziale.rm@pecps.poliziadistato.it
- Comando del Corpo Associato di Polizia Locale Albano Laziale e Castel Gandolfo polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it ;
- Associazione Culturale XV Miglio xvmiglio@pec.it

RICHIAMA

I proprietari e/o i conduttori dei cani all'interno dell'area perimetrata della manifestazione all'osservanza di quanto stabilito dalle norme vigenti ed utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale oltre all'utilizzo della museruola rigida o morbida, da applicare al cane

AVVERTE

L'Associazione Culturale XV Miglio di apporre lungo C.so Matteotti la segnaletica relativa alla indicazione del senso di marcia dei pedoni individuato in direzione di Ariccia sul marciapiede destro (del senso di marcia dei veicoli) ed in direzione Roma quello sul lato opposto

AVVISA

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale nonché in altre forme di divulgazione

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- a) Ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- b) ricorso al T.A.R. Regione Lazio entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione

**IL SINDACO
NICOLA MARINI**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
F.to Dott. Nicola Marini